

**LA FATTURA ELETTRONICA DIVENTA OBBLIGATORIA
NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013*

1. PREMESSA

La Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, una serie di semplificazioni fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini tra cui l'uso della fatturazione elettronica che è stata di fatto equiparata a quella cartacea.

Con il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, sono state individuate le **regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione** in ossequio al percorso legislativo attivato con la Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi da 209 a 214).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA FATTIRAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Il citato decreto n. 55 introduce una serie di disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.


Le disposizioni del suddetto decreto si applicano nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici nazionali, di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. LA FATTURA ELETTRONICA NEI RAPPORTI FRA PRIVATI

Vale la pena ricordare che l'articolo 1, comma 325, della legge di stabilità (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha radicalmente modificato i commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni.

In particolare, viene modificato il contenuto della fattura, regolamentata l'emissione di quella elettronica e di quella semplificata e le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.

Sulla base delle indicazioni fornite:



3.1 Modalità di emissione nei rapporti fra privati

L'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 precisa che la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della trasmissione ovvero della "messa a disposizione del cessionario o committente". Al riguardo l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E/2005, ha precisato che la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario viene inviato un messaggio (email) contenente un protocollo di comunicazione e un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico.

Vale la pena ricordare che la circolare n. 12/E/2013, nel commentare la fattura elettronica introdotta con la legge di Stabilità 2013 ha precisato che "ulteriori indicazioni in materia verranno fornite anche tenendo conto dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito con decreto del Direttore Generale delle Finanze del 12 dicembre 2011, con l'obiettivo di individuare e proporre misure atte a favorire l'adozione della fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando l'interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che utilizzano la fattura elettronica."

Pertanto, sull'argomento seguirà un ulteriore documento di prassi dell'Agenzia delle entrate.

La norma rimanda, inoltre, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale saranno stabilite modalità, contenuti e procedure telematiche di comunicazione.

3.2 Formato di emissione della fattura elettronica fra privati

Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:

1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile. Un esempio può essere rappresentato dall'ordine di acquisto, dal contratto, dal documento di trasporto, dalla ricevuta di pagamento;
2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
4. da altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

In sostanza, con riferimento all'origine, all'integrità del contenuto e alla leggibilità della fattura, il comma 3 del sopracitato articolo 21 è stato modificato, lasciando al soggetto passivo la possibilità di stabilire le modalità con le quali assicurare le medesime; la norma chiarisce tuttavia che, oltre all'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi Edi (trasmissione tramite scambio diretto tra sistemi informativi per via di apposite reti di comunicazione nazionali ed internazionali) di trasmissione elettronica dei dati, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile.

Ciò comporta che l'autenticità e l'integrità del contenuto della fattura elettronica – prima garantite solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati - possono ora esserlo anche tramite sistemi di controllo di gestione che ne assicurino un affidabile collegamento con la sottostante operazione economica (cessione o prestazione) che la stessa documenta.

Sono quindi una serie le modalità che, sebbene non predeterminate dalla norma, comunque garantiscono l'integrità e la leggibilità del documento, nonché l'autenticità della sua origine, dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.



Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

In sostanza dall'analisi della norma appare chiaro che al soggetto passivo viene lasciata ampia libertà di scelta del formato con cui la fattura elettronica può essere emessa o ricevuta.

Il dettato normativo dispone, infatti, che la fattura possa essere emessa o ricevuta non solo in formato Xml, ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, come ad esempio:

1. posta elettronica con allegato in Pdf della fattura;
2. fax ricevuto sul personal computer, non trasmesso o stampato su supporto analogico.

3.3 Termini di emissione della fattura

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, anche per le prestazioni di servizi purchè "individuabili attraverso idonea documentazione".

Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al momento dell'effettuazione dell'operazione, il comma 4 dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, dispone che:

<ul style="list-style-type: none"> • per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate dal D.P.R. n. 472/1996, nonché le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime
<ul style="list-style-type: none"> • per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
<ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del DPR n.633/72, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
<ul style="list-style-type: none"> • prestazioni di servizi di cui all'art. 6, co. 6, primo periodo del DPR n. 633/72, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea, la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

3.4 La conservazione

In tema di semplificazione, si segnala che il decreto in analisi ha modificato l'articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che la conservazione delle fatture elettroniche avvenga in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Sul tema si evidenzia che, al fine di garantire l'interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali, l'UE sta studiando misure utili ad individuare un contenuto standard della fattura valido in tutti i Paesi membri.

Con le R.M. n.364/E/2008 e n. 220/E/09, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità:

1. che il processo di conservazione sostitutiva venga affidato a terzi (outsourcing) anche in maniera disgiunta, nominando cioè un fornitore responsabile della sola conservazione delle fatture attive e un altro per le fatture passive;
2. che l'affidatario, naturalmente se a ciò autorizzato dal cliente, subappalti il servizio affidatogli ad altro operatore specializzato.

In caso di accessi, ispezioni e verifiche, sia il documento informatico sia quello analogico conservato su supporto informatico, devono essere resi leggibili e, a richiesta, resi disponibili su carta o su supporto informatico presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.

4. DAL 2014 AL VIA L'OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI/PRESTAZIONI ESEGUITE NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Come già anticipato, i commi 209 e 210 della L. n. 244/07 (Finanziaria 2008) dispongono, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l'emanazione di un apposito regolamento a decorrere dalla cui data di entrata in vigore l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica, non potendo altrimenti più dette amministrazioni e/o enti accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle stesse in forma elettronica.


Il successivo comma 211 precisa, poi, che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire esclusivamente tramite un sistema di interscambio - istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - quale interfaccia per i fornitori essendo ad esso demandata la gestione del coordinamento e l'indirizzamento del flusso informativo.

Con decreto del 7 marzo 2008, è stata attribuita la titolarità della gestione di detto sistema di interscambio all'Agenzia delle Entrate che si avvale di Sogei Spa per la conduzione tecnica e lo svolgimento dei servizi strumentali.

4.1 Decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, in **vigore dal 6 giugno 2013**, ha dato attuazione alle disposizioni, dettando le necessarie istruzioni tecniche e fissando il **termine massimo di due anni per la completa entrata in vigore del nuovo sistema**.

A norma dell'art. 6 del D.M. n. 55/2013:



Il decreto in commento precisa altresì che la fattura si considererà trasmessa per via elettronica, e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio e che **gli operatori economici potranno avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica** mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, è poi previsto che:

1. il Ministero dell'Economia e delle Finanze renderà loro disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il detto Sistema;

2. e che l'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, metterà a disposizione, anche in questo caso in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

5. REGOLE TECNICHE E LINEE GUIDA DELLA FATTURA ELETTRONICA NEI CONFRONTI DELLA P.A.

5.1 Contenuto della fattura

La fattura elettronica, emessa in formato XLM sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, va trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio (SdI) di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 e deve riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al decreto n. 55/2013.

In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto allegato A, la fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

DATI GENERALI		
1	Tipo di documento	fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella ecc.
2	Divisa	tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001
3	Data di emissione	data del documento (secondo lo standard ISO 8601: 2004)
4	Numero	numero progressivo che la identifichi in modo univoco
5	Tipo ritenuta	tipo di ritenuta d'acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione
6	Importo ritenuta	importo della ritenuta d'acconto (da indicare solo se è compilato il rigo 5)
7	Aliquota ritenuta	aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo ritenuta
8	Causale pagamento	codice della causale del pagamento (il codice corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo 5)
9	Numero bollo	estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo
10	Importo bollo	importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato il campo 9
11	Tipo cassa previdenziale	cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente
12	Aliquota cassa	aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista per la cassa di previdenza, (da indicare solo se valorizzato il campo 12)
13	Importo contributo Cassa	importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale
14	Aliquota Iva	(espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero
15	Dati DDT	nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni documento di trasporto
16	Numero DDT	numero del DDT
17	Data DDT	data del DDT (espressa secondo il formato ISO 8601:2004)
18	Normativa di Riferimento	norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura

DATI CEDENTE/PRESTATORE		
a)	Partita Iva	numero di identificazione fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del Paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code)
b)	Denominazione	ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
c)	Regime fiscale	regime fiscale del cedente o prestatore del bene/servizio
d)	Indirizzo	indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, numero civico, CAP, Comune e Provincia (sigla)

DATI ISCRIZIONE REA (dati obbligatori per le imprese soggette al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 c.c.)		
1	Ufficio	sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società
2	Numero REA	numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese
3	Capitale sociale	indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL)
4	Socio unico	questo campo è valorizzato nei soli casi di società a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico socio o di più soci
5	Stato Liquidazione	indica se la società si trova in stato di liquidazione oppure no

DATI CESSIONARIO/COMMITTENTE		
a)	Partita Iva	numero di identificazione fiscale ai fini IVA assegnato dall'Anagrafe tributaria al cessionario/committente
b)	Codice fiscale	numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe tributaria al cessionario/committente
c)	Denominazione	denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura)
d)	Indirizzo	indirizzo del cessionario/committente del bene/servizio: via, piazza, numero civico, CAP, Comune e Provincia (sigla)

5.2 Trasmissione della fattura elettronica

Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono specificate nel documento che costituisce l'allegato B del citato D.M. 55/2013.

La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un **sistema di posta elettronica certificata (PEC)** o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
- un **sistema di cooperazione applicativa** esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un **sistema di cooperazione applicativa** tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);
- un **sistema di trasmissione dati tra terminali remoti** basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
- un **sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS** per i soggetti accreditati.

Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili. Le **relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it**.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale.

6. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Si riportano le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il Sdl sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

6.1. Procedura per l'accreditamento del soggetto ricevente

L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3, lettera 3) del decreto in analisi.

Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della SPC Coop, D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.

6.2. Procedura per l'accreditamento del soggetto trasmittente

Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il Sdl devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali utilizzati.

Il soggetto che per trasmettere **le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi** in via preventiva al Sdl ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 («Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» - G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti citati in precedenza.

Il soggetto che per **trasmettere le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete internet**, deve necessariamente identificarsi al Sdl tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il Sdl stesso; le modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

Il soggetto che per **trasmettere le fatture elettroniche al Sdl intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP** deve necessariamente identificarsi al Sdl tramite la definizione e la sottoscrizione con il Sdl di un protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

6.3. Procedura di invio della fattura al sistema di interscambio

La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:

1. il fornitore;
2. il Sdl;
3. il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

1. il fornitore predispone la fattura elettronica;
2. il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta;
3. il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al Sdl.

6.4. Procedura di inoltro della fattura da parte del sistema di interscambio

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal Sdl al destinatario vede, quali attori coinvolti:

1. il Sdl;
2. il soggetto destinatario;
3. il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità precedentemente elencate. Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.

7. CODICI DEGLI UFFICI

Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del decreto 55/2013.

8. INTERMEDIARI

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.

Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.